



# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899

Roma — Lunedì 26 Giugno

Numero 148

**DIREZIONE**  
in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**  
in Via Larga nel Palazzo Balsani

### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9  
a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10  
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 60; » » 42; » » 22  
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 25 — all'Estero cent. 35  
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

### Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25  
Altri annunzi . . . . . 0.30 { per ogni linea e spazio di linea

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta.  
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE

Camera dei Deputati: Ordine del giorno per la seduta del 28 giugno — Leggi e decreti: Regi decreti nn. 230, 231 e 232 che approvano rispettivamente i Regolamenti generali relativi alla prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, n. 80; nelle miniere e nelle cave; nelle imprese ed industrie che trattano o applicano materie esplosive — Regi decreti dal n. CLXXV al CLXXVII e dal CLXXIX al CLXXXIV (Parte supplementare) riflettenti aggregazione della frazione Ponti al Comune di Fiumenero; costituzione di Ente morale; modificazione a Statuto organico di Cassa di Risparmio; applicazione di tasse di famiglia e sul bestiame, ecc. — Relazione e Regio decreto che proroga i poteri del Regio Commissario straordinario di Perfugas (Sassari) — Decreto Ministeriale col quale si aumenta il numero dei posti di volontario nel concorso agli Uffici esecutivi di Dogana — Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Debito Pubblico: Notificazione — Rettifiche d'intestazione — Avviso per smarrimento di ricevuta — Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio dei certificati di pagamento dei dazii doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno.

### PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### CAMERA DEI DEPUTATI

Ordine del giorno della Camera dei Deputati convocata per mercoledì 28 giugno 1899.

Alle ore 10:

1. — Proroga al 31 marzo 1900 dei provvedimenti degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1879, n. 333, a favore degli istituti ferroviari di previdenza (110 quinquies).
2. — Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1899-1900 (87, 87 bis).

### Discussione dei disegni di legge:

3. — Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1898-99 (164, 164 bis).
4. — Estinzione del credito della Banca d'Italia per somme dalla medesima anticipate per la costruzione del Regio Asilo « Garibaldi » in Tunisi (33).
5. — Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per spesa inerente alla costruzione ed ampliamento degli istituti di chimica annessi alla Regia Università di Torino (123).
6. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-1900 (79).

Alle ore 14:

1. — Interrogazioni.
2. — Seguito della discussione intorno ad una proposta di aggiunta all'articolo 89 bis del Regolamento della Camera (Doc. N. VII-B).

(Segue ordine del giorno del 22 giugno).

Il Presidente

LUIGI CHINAGLIA.

## LEGGI E DECRETI

Il Numero 230 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduti la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro e il relativo Regolamento 25 settembre 1898, n. 411;

Vedute le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni di cui all'articolo 1° della citata legge;

Sentito il Consiglio dell'Industria e del Commercio;  
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

**Articolo unico.**

È approvato l'unito Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, n. 80, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1899.

UMBERTO.

A. SALANDRA.

Visto, *Il Guardasigilli*: A. BONAST.

**REGOLAMENTO GENERALE**

per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, n. 80.

**Art. 1.**

I motori in genere e le dinamo saranno installati in locali speciali o in spazi circondati da cancellate o da barriera.

L'accesso a questi locali speciali ed agli spazi così limitati sarà rigorosamente proibito alle persone estranee al servizio dei motori e delle dinamo. Questa proibizione dovrà essere resa nota agli operai mediante apposito avviso che dovrà rimanere costantemente affisso all'ingresso dei locali dove sono situati i motori e le dinamo.

Non sarà necessario circondare di dette chiusure i motori direttamente applicati alle macchine operatrici, come pure tutti quegli altri che siano costrutti in modo da non presentare alcun pericolo per chi li avvicina.

**Art. 2.**

Ogni principio ed ogni ripresa di movimento, sia dei motori che delle trasmissioni, dovrà essere preceduto da un segnale convenuto che possa essere ulito distintamente in tutti i locali ove vi siano macchine o meccanismi dipendenti dai motori o dalle trasmissioni stesse.

**Art. 3.**

Il meccanismo o congegno di messa in moto o di arresto dei motori dovrà sempre trovarsi a facile portata per la manovra.

**Art. 4.**

Gli elementi di macchine o trasmissioni, e specialmente i volani, le bielle, gli ingranaggi, le cinghie, le funi, i cilindri e coni di frizione, i pezzi mobili salienti, ecc., quando possono costituire un pericolo, nonché tutti gli altri organi di motori e di macchine operatrici, che siano riconosciuti pericolosi, dovranno essere muniti di convenienti ripari.

Le macchine ad utensile tagliente o lacerante, funzionanti a grande velocità, come seghe, sminuzzatrici, piallatrici, fresatrici, cardatrici, trinciatrici ed altre analoghe, dovranno essere, per quanto è possibile, disposte in modo, che l'operaio non possa, dal suo posto di lavoro, toccare involontariamente le parti pericolose.

**Art. 5.**

Si dovranno adottare disposizioni di sicurezza per la pulizia o l'oliatura dei motori, delle trasmissioni e di tutti i meccanismi in moto; come pure per il maneggio delle cinghie e funi di trasmissione durante il movimento, dovranno essere prese tutte quelle precauzioni che la buona pratica consiglia.

Le impalcature di servizio e le scale fisse saranno costrutte e mantenute in condizioni di assoluta solidità e di pulitezza e provviste di parapetti. Le scale a mano, oltre ad avere la necessaria robustezza, saranno costrutte in modo da garantire la sicurezza della loro posizione durante l'uso, oppure trattenute, al piede, da un operaio.

**Art. 6.**

In caso di riparazione o di ricambio di qualsiasi organo meccanico, si dovrà assicurare la condizione di riposo della macchina o della trasmissione con un mezzo che tolga ogni possibilità che il movimento si ristabilisca inopinatamente. La stessa precauzione dovrà essere presa per quelle macchine od apparecchi che è necessario arrestare per poter caricare, regolare o pulire con sicurezza.

**Art. 7.**

Con appositi avvisi affissi nei locali, ove esistono macchine o meccanismi, sarà raccomandato agli operai di portare vesti attillate e di escludere dal loro abbigliamento ogni accessorio svolazzante che possa essere impigliato negli organi in movimento. Gli operai dovranno essere protetti dalle eventuali proiezioni sia dell'organo lavoratore, sia della materia che stanno lavorando, con quei mezzi che la pratica avrà dimostrato adatti allo scopo senza dar luogo ad altri inconvenienti.

Gli operai che debbono trasportare o lavorare materie ad alta temperatura, o che debbono maneggiare elementi ad alto potenziale elettrico, dovranno essere forniti di quelle difese e di quegli utensili che la pratica ha dimostrato atti a metterli in condizione di sicurezza.

**Art. 8.**

Sarà proibito agli operai di depositare le vesti nella vicinanza di macchine o di meccanismi pericolosi, e sarà permesso di fare i pasti presso le macchine soltanto a quegli operai che saranno specialmente adibiti al servizio di esse.

**Art. 9.**

I montacarichi, gli organi, gli ascensori, gli elevatori, le grue e i meccanismi analoghi, dovranno portare scritta chiaramente l'indicazione della loro portata e non potranno essere adibiti al trasporto delle persone, se non saranno provvisti di apparecchio di sicurezza.

**Art. 10.**

La gabbia mobile dei montacarichi, degli ascensori e degli elevatori dovrà essere guidata ed avere forma appropriata a rendere sicuro il trasporto, al quale essa è destinata. I vani dei montacarichi e dei relativi contrappesi, che si trovano in corrispondenza a scale od a passaggi, dovranno essere difesi in modo che nessuno possa inavvertitamente sporgervi la testa od il corpo. Gli accessi ai vani dei montacarichi dovranno essere muniti di porte o barriere, preferibilmente a chiusura automatica.

**Art. 11.**

Le macchine-dinamo dovranno essere costrutte in modo che i fili e gli organi che servono al passaggio della corrente siano bene isolati.

Esse non potranno mai essere collocate in un locale nel quale vengano comunque prodotte o maneggiate materie esplosive, gas detonanti o polveri infiammabili.

I conduttori della corrente elettrica nudi, tanto nelle officine generatrici quanto in quelle ricevitrici, dovranno essere disposti fuori della portata della mano e, dove questa condizione non è facilmente realizzabile, dovranno essere protetti con opportuni ripari.

La sezione di ciascun conduttore dovrà essere proporzionata alla intensità di corrente che il conduttore stesso è destinato a trasportare, per modo da escludere la possibilità di un suo eccessivo riscaldamento.

Nei locali ove si trovano conduttori a diversa tensione, questi si dovranno contraddistinguere con speciali colori, resi evidenti al personale di servizio da un'apposita tabella.

## Art. 12.

I passaggi destinati alla circolazione nei locali di lavoro, e quelli che vi danno accesso, dovranno avere una larghezza ed un'altezza sufficienti affinchè gli operai possano transitarvi, senza pericolo di essere offesi da macchine o da meccanismi in moto.

I pozzi, le cisterne, i serbatoi di liquidi corrosivi o caldi che si aprono a livello del suolo, saranno provvisti di coperchi o di parapetti.

## Art. 13.

Dovranno essere prese le necessarie disposizioni per assicurare in ogni caso la rapida e facile uscita degli operai dai locali di lavoro e per poterne operare il salvataggio in caso d'incendio.

Negli opifici che occupano più piani, la costruzione di una scala esteriore incombustibile potrà, se la sicurezza lo esige, essere prescritta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Le scorte d'olio e di petrolio pel servizio della illuminazione o della lubrificazione delle macchine dovranno essere stabilite in locali speciali lontani dalle caldaie, dalle dinamo e dalle scale.

L'illuminazione degli stabilimenti dovrà essere tale da permettere agli operai di distinguere nettamente le macchine e gli organi di trasmissione, coi quali possono trovarsi a contatto.

## Art. 14.

Le parti del pavimento più vicine alle macchine ed alle cavità dovranno essere mantenute in condizioni tali da evitare agli operai il pericolo di struociolare o di cadere.

## Art. 15.

I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni sono obbligati a mantenere, nel luogo stesso in cui si compie il lavoro, il materiale indispensabile per la immediata medicazione antisettica delle ferite per infortunio sul lavoro.

## Art. 16.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

A. SALANDRA.

Il Numero 231 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduti la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro e il relativo Regolamento 25 settembre 1898, n. 411;

Vedute le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni di cui all'articolo 1<sup>o</sup> della citata legge;

Sentito il Consiglio delle Miniere;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unico Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1899.

UMBERTO.

A. SALANDRA.

Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.

REGOLAMENTO

per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave.

## Art. 1.

Nei lavori delle miniere e delle cave dovranno osservarsi, oltre le disposizioni preventive degli infortuni contenute nelle leggi e Regolamenti vigenti in tutto il Regno e quelle in vigore nelle varie provincie che componevano gli antichi Stati italiani, anche le prescrizioni dei seguenti articoli.

## Art. 2.

Sarà vietato nelle miniere e nelle cave sotterranee l'ingresso alle persone non addette ai lavori, che non siano munite di un permesso speciale della Direzione. A tal'uopo appositi avvisi saranno affissi specialmente dove non vi sono o non vi possono essere guardiani.

## Art. 3.

Le bocche a giorno dei pozzi e delle gallerie delle miniere e delle cave sotterranee devono essere munite di difese atte ad impedire ogni disgrazia.

Le bocche a giorno delle gallerie e camini di riflusso devono essere tenute chiuse con cancelli disposti in modo da poterle, in caso di bisogno, essere aperti dal di dentro al di fuori.

## Art. 4.

Nell'interno delle miniere o cave sotterranee gli sbocchi delle gallerie nei pozzi di estrazione, od altri non destinati al transito, devono essere costantemente custoditi od essere sbarrati in modo da impedire al personale della miniera di accedere abusivamente a detti pozzi e di uscire per i medesimi.

## Art. 5.

In tutti i pozzi a scale, verticali o inclinati, dovranno stabilirsi dei ripiani di riposo alla distanza fra l'uno e l'altro di non più di 8 metri.

## Art. 6.

Per discendere nelle miniere o risalire da esse al giorno non si deve passare che per le gallerie o per i pozzi all'uopo destinati, e nel caso di circolazione per pozzi, non si deve far uso che dei compartimenti appositi, salvo casi di pericolo od altri di forza maggiore, e fatta eccezione per gli operai espressamente incaricati della sorveglianza e manutenzione delle gallerie e dei pozzi.

Ritornando ai cantieri di lavoro e ritornandone, gli operai dovranno, nelle miniere e nelle cave sotterranee, percorrere la via prestabilita ed essere sempre muniti di lume acceso.

## Art. 7.

I cantieri nei quali si sospetti la presenza di gas esplosivi, irrespirabili, micidiali od altrimenti nocivi, dovranno essere visitati dal sorvegliante colle debite cautele prima dell'entrata degli operai.

Dovrà essere impedito, mediante chiusura, l'accesso ai cantieri riconosciuti pericolosi e nei quali il lavoro sia stato sospeso, e ciò anche nel caso che la sospensione del lavoro sia solo temporanea.

## Art. 8.

È severamente proibito di discendere per i pozzi e di transitare per le gallerie nelle quali sia stato segnalato qualche gua-